

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 37

(Accertamento)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

- a)** verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- b)** individuato il soggetto o i soggetti debitori;
- c)** quantificata la somma da incassare;
- d)** individuata la relativa scadenza.

1 bis. L'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto.(1)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 6/2013